



Importazione di prodotti chimici per uso professionale

Questa scheda riguarda l'importazione di prodotti chimici per uso professionale.
Non considera l'importazione per uso privato.

Prescrizioni da osservare

- Gli importatori di prodotti chimici sono legalmente considerati come dei fabbricanti, cioè le disposizioni destinate ai fabbricanti valgono anche per gli importatori (vedi scheda A01).
- Tuttavia, gli obblighi di adattare l'etichettatura e la scheda di sicurezza non si applicano se i prodotti chimici (sostanze e preparati) sono importati esclusivamente per uso proprio e quindi non sono forniti a terzi (cioè non vengono rivenduti).
- Per i prodotti fitosanitari, biocidi e concimi valgono ulteriori disposizioni (vedi tabella).

Esigenze per le diverse categorie di prodotti chimici

	Definizione	Premesse	Servizio competente
Vecchie Sostanze (vedi scheda B01)	Sostanze registrate nell'UE ai sensi del regolamento REACH*.	Controllo autonomo. Annuncio nel registro dei prodotti chimici.	Organo di notifica per prodotti chimici (ONPChim).
Nuove sostanze (anche in preparati) (vedi scheda B01)	Sostanze non registrate nell'UE ai sensi del regolamento REACH*.	Annuncio / comunicazione.	
Preparati (miscela) (vedi scheda B02)	Prodotti chimici composti da diverse sostanze.	Controllo autonomo. Annuncio nel registro dei prodotti chimici.	
Biocidi (vedi scheda B03)	Secondo l'ordinanza sui biocidi (OBioc)	Procedura d'omologazione o riconoscimento / comunicazione.	
Prodotti fitosanitari (vedi scheda B04)	Secondo l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).	Importazione secondo l'elenco dell'USAV, altrimenti omologazione.	Servizio d'omologazione prodotti fitosanitari dell'USAV.
Concimi (vedi scheda B05)	Secondo l'ordinanza sui concimi (OCon).	Tipi di concimi secondo l'ordinanza DEFR sul libro dei concimi (OLCon), altrimenti omologazione.	Servizio d'omologazione per concimi dell'UFAG.

* Vedi sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances> (stato "Full" o "NONS").

Indirizzi:

- Organo di notifica per i prodotti chimici (UFSP-UFAM-SECO), 3003 Berna, 058 462 73 05 (Lu/Ma/Gio/Ve : 9h00-12h00), infochim@bag.admin.ch, www.organodinotifica.admin.ch.
- Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, 058 462 85 16, psm@blv.admin.ch, www.usav.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari.
- Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), settore Sistemi agroambientali e sostanze nutritive, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna, 058 462 83 85, duenger@blw.admin.ch, www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Mezzi di produzione > Concimi.

I prodotti chimici devono essere annunciati

Sostanze o preparati chimici che sono prodotti o importati commercialmente in Svizzera devono essere annunciati entro 3 mesi dalla loro messa in commercio affinché possano essere iscritti nel registro dei prodotti chimici (RPC). Il RPC serve come fonte d'informazioni in caso d'incidente.

Per la procedura d'annuncio bisogna fornire i dati sulla ditta produttrice, sulla composizione e sulla classificazione. Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente, deve essere dichiarata anche la quantità annuale che sarà presumibilmente messa sul mercato.

Per l'annuncio di preparati che presentano rischi fisici o sanitari (con indicazioni di pericolo H2xx o H3xx), l'identificatore unico di formula UFI (v. scheda B02) deve anche essere iscritto nel registro dei prodotti chimici RPC.

Sono esclusi dall'obbligo d'annuncio i prodotti per i quali vige un obbligo di omologazione o di autorizzazione (p.es. biocidi o prodotti fitosanitari), i prodotti intermedi, i prodotti per la ricerca e lo sviluppo, le materie prime per medicinali, le derrate alimentari e i mangimi come per preparati e sostanze importati esclusivamente per utilizzatori professionali in quantità inferiore a 100 kg/anno (vedi schede B01, B02 e C06).

Indirizzo web del registro dei prodotti chimici: www.rpc.admin.ch.

Altre prescrizioni sull'uso di prodotti chimici

Durante l'uso di prodotti chimici, valgono in particolare anche le prescrizioni riguardanti la protezione dei lavoratori, dell'ambiente (aria, acqua e suolo) e la protezione contro gli incendi.

Per gli utilizzatori, la legislazione sui prodotti chimici prevede inoltre le seguenti disposizioni:

Obbligo di diligenza	Conservazione.	Accesso vietato ai non addetti (prodotti chimici dei gruppi 1 e 2*), Separazione da derrate alimentari, medicinali, mangimi, Separazione da prodotti chimici che possono reagire tra loro.
	Osservanza delle indicazioni del fabbricante.	Etichettatura, schede di dati di sicurezza, impiego.
	Comportamento rispettoso dell'ambiente.	Quantità, impiego, mezzi di protezione.
	Osservanza delle limitazioni d'impiego e dei divieti.	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim).
	Provvedimenti in caso di furto e perdita (prodotti chimici del gruppo 1*).	Segnalazione alla polizia.
	Misure in caso di immissione errata sul mercato (prodotti chimici del gruppo 1 e 2*).	Segnalazione all'autorità cantonale (Formulario F02).

* Per la definizione dei gruppi di prodotti chimici, vedi scheda C07

Alcune attività possono essere eseguite solo sotto la supervisione di una persona titolare di un'**autorizzazione speciale**. Tali autorizzazioni speciali possono essere ottenute attraverso una formazione, con corsi specifici o con un'esperienza professionale riconosciuta.

Autorizzazioni speciali	Disinfestazione per conto terzi (vedi scheda A15).	Queste aziende devono comunicare spontaneamente all'autorità cantonale una persona di contatto per i prodotti chimici (Vedi scheda C03).
	Disinfestazione con fumiganti altamente tossici** (vedi scheda A16).	
	Disinfezione dell'acqua di piscine collettive (vedi scheda A10)	
	Tattamento del legno in edifici (soffitti) con prodotti di conservazione (vedi scheda A13).	Comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici su richiesta.
Utilizzo di <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti fitosanitari (vedi scheda A14); - Prodotti per la protezione del legno (altre applicazioni) (vedi scheda A13); - Prodotti refrigeranti (vedi scheda A17). 		

** I trattamenti con fumiganti possono essere effettuati solo da persone titolari di un'autorizzazione speciale (un lavoro effettuato da terzi sotto guida di una persona autorizzata non è permesso).

Avvertenza: tutte le aziende e gli istituti di formazione presso i quali vengono manipolati professionalmente o commercialmente sostanze o preparati chimici pericolosi, devono designare (senza obbligo di comunicazione spontanea) una **persona di contatto per i prodotti chimici** (vedi scheda C03).

Ulteriori informazioni e schede

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su:

www.chemsuisse.ch, o presso i [servizi cantonali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.